



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice

dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16270 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

KSM S.P.A. con sede legale in Via G. Pantaleo, n. 11, Palermo, P. IVA
00757830823, C.F. n. 80020430825, in persona del legale rapp.te pro
tempore Giuseppe Fausto Milillo, SICURTRANSPORT S.P.A. con sede in via
Papa Sergio I, n. 48 Palermo, P. IVA 00119850824, in persona del legale
rappresentante pro tempore dott. Luciano Basile e LUCIANO BASILE, nato a
Palermo il 18 ottobre 1971, ed ivi residente in Via Fra Giovanni Pantaleo,
11, C.F. BSLLCN71R18G273S, tutti elettivamente domiciliati in Palermo,
Via Nicolò Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv. Ferrara Salvatore
che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Grut-
tad'auria Giovanni per mandato in atti;

– attore –

CONTRO

RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 14, capi-
tale sociale euro 242.518.100 interamente versato, iscritta nel Registro
delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale 06382641006, rap-

Tribunale di Palermo
Sezione I Civile



R.G. n. 16270-17

presentata e difesa dall'Avv. Prof. Lucio Ghia del Foro di Roma (C.F. GHILCU42H04F839G) in forza di procura in atti, rilasciata dall'Avv. Pierpaolo Cotone, munito dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale giusta procura autentica per atto Notaio Dr. Luca Tucci di Roma (Rep. n. 4510 - Racc. n. 1868) in data 17 dicembre 2015 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Ghia in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 10;

– convenuta –

OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27/11/2018 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Per una migliore intelligenza del caso di specie è bene premettere che con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la Ksm S.p.A., la Sicurtransport S.p.A. e Luciano Basile hanno dedotto che il giorno 19.06.2016 in prima serata la RAI, su RAI 3, aveva mandato in onda, nell'ambito della trasmissione REC, un reportage di Federico Ruffo, interamente dedicato alle società del gruppo "KSM", dal titolo "MA SIAMO SICURI?", nell'ambito del quale venivano effettuati, con sapiente scelta della colonna sonora della serie Tv "Gomorra" una serie di accostamenti suggestionanti con la strage di via D'Amelio, con fatti di mafia e di note vicende di tangenti che nulla avevano a vedere con gli attori e con tutto il gruppo KSM.

Gli attori hanno lamentato che il reportage era idoneo a ledere la reputazione, l'identità personale e sociale tanto delle società attrici quanto del



dott. Luciano Basile, descritto all'inizio del servizio giornalistico come soggetto di vertice, unitamente al padre Avv. Rosario Basile, del gruppo KSM.

La RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in giudizio ed ha contestato quanto dedotto da parte attrice invocando il rigetto di tutte le domande proposte.

Ciò posto in linea di fatto, giova innanzitutto rammentare – in punto di diritto – i principi e criteri interpretativi di elaborazione giurisprudenziale in tema di diritto di cronaca e di critica che devono ritenersi applicabili anche nell'ambito del giornalismo televisivo d'inchiesta cui il servizio televisivo oggetto del presente giudizio sembra possedere le caratteristiche.

A tale proposito va in linea generale rammentato che, per giurisprudenza ormai pacifica il diritto di cronaca, inteso come diritto di narrare al pubblico per mezzo della stampa i fatti che avvengono è considerata manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa e del più ampio diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero, garantiti dall'art. 21 della Costituzione.

Sia in dottrina che in giurisprudenza si è costantemente affermata, poi, la funzione sociale dei diritti pubblici soggettivi inerenti la libertà di stampa, ravvisandola nel potere-dovere dell'autore di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata, in modo che il pubblico, esattamente informato, abbia la possibilità di orientarsi e di formarsi una propria opinione sugli avvenimenti e sulle persone.

È innegabile che l'attività informativa svolta dagli organi di stampa, per



sua natura, a volte, possa comportare l'esposizione di fatti lesivi dell'onore o della reputazione altrui.

D'altra parte, è innegabile che il diritto di cronaca ed il diritto di critica - anch'essi costituzionalmente protetti - non possano comprimersi fino ad un sostanziale esaurimento.

Per giurisprudenza ormai consolidata (vedi, per tutte, Cass. 5259/84, ormai nota come il "decalogo del giornalista"), l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo, ancorché lesivo dell'onore altrui, quando sussista:

1. un interesse pubblico e generale alla notizia;
2. la verità oggettiva - o putativa, purché sia stato adempiuto diligentemente l'obbligo di controllo - della notizia;
3. una forma continente - cioè serena ed obiettiva, non lesiva del nucleo di dignità che va riconosciuta a qualsiasi uomo, priva di espedienti insinuanti e suggestivi - .

Per quanto riguarda il diritto di critica, va evidenziato che la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.

Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza



del fatto oggetto di critica, interesse che costituisce assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità della esimente dell'esercizio del diritto di critica (cfr. ex plurimis, Cass. 24 maggio 2002 n. 7628).

In sostanza, qualora si svolga un'attività di critica o si esprimano delle opinioni personali, i limiti individuati con riferimento alla legittimità del diritto di cronaca vanno intesi in maniera più elastica, soprattutto per quanto riguarda i criteri della pertinenza e della continenza.

D'altra parte, avendo la critica ad oggetto l'espressione di un giudizio o di un'opinione, non può effettuarsi una valutazione in termini di verità o di obiettività, presentando il giudizio - per definizione - un margine di opinabilità, così da dover essere valutato unicamente secondo i parametri della rilevanza sociale del tema e della correttezza dell'espressione.

In altri termini la critica è lecita, quale libera manifestazione del pensiero, purché si eserciti su fatti di pubblico interesse e del cui nucleo fondamentale sia stata verificata la corrispondenza al vero (pertinenza): non perché la verità ne costituisca, in quanto tale, un limite intrinseco, stante l'irriducibilità del concetto di "vero" a quello, personale e soggettivo, di opinione; ma nella misura necessaria a conservare il pubblico interesse, posto che l'esercizio critico su fatti o circostanze disancorate dalla realtà perderebbe tale qualità trasmodando piuttosto, sia pure indirettamente, in una disinformazione della pubblica opinione (cfr. Tribunale di Milano, 15 aprile 2004).

Per quanto riguarda la continenza sono stati espressi, in giurisprudenza, i seguenti principi:



- il diritto di critica giornalistica può essere esercitato anche in modo “graffiante”, ma con il parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione anche in chiave critica ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata; pertanto la critica non deve trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (cfr. Cass. 20 ottobre 2006 n. 22527);
- la continenza non consiste nell'assenza di polemica e/o offensività oggettiva delle espressioni, ma nell'assenza di toni meramente ingiuriosi o volgari e nell'assenza della mera finalità di svilire e indicare a disprezzo pubblico la persona oggetto delle critica medesima (cfr. Tribunale di Monza, 2 febbraio 2006);
- il rispetto del limite della continenza che integra la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) richiede che il pieno soddisfacimento delle ragioni dell'informazione non debordi oltre la necessità dell'efficace comunicazione che ammette anche termini corrosivi purché preordinati ad una migliore informazione, mentre tale limite deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto allo scopo che il giornalista si è prefisso (cfr. Cass. pen. 13 dicembre 2005 n. 208);
- può accadere che la narrazione di cronaca sia esposta insieme ad opinioni critiche, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e critica; in questi casi la valutazione della continenza, sostanziale e formale, si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere-



re (cfr. Tribunale Milano, 15 aprile 2004);

• i limiti all'esercizio legittimo della critica possono essere individuati solo negli attacchi gratuiti, immotivati, che mettono in evidenza profili della personalità morale slegati dal fatto di cui si tratta e dall'interesse pubblico ad apprendere il fatto stesso ed il commento critico, oltre che naturalmente alle contumelie e volgarità gratuite in genere (cfr. Tribunale Milano, 26 febbraio 2001).

Con specifico riferimento al giornalismo c.d. di inchiesta il Supremo Collegio (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, n.16236) ha affermato che ad esso, «*quale "species" più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. 3 febbraio 1963 n. 69 e nella Carta dei doveri del giornalista*».

Ed ancora, secondo la Corte «*Il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l'interesse pubblico all'oggetto dell'inda-*



gine giornalistica e, quindi, il diritto della collettività a essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva, è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi, ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti» (Cassazione penale sez. V, 12/12/2012, n.9337).

Ciò posto, alla luce di tali premesse, va valutato se, nel caso di specie, con riferimento a ciascuna delle affermazioni oggetto di contestazione, la convenuta abbia rispettato o meno i limiti del diritto di cronaca come sopra precisati e, sotto profilo metodologico, appare opportuno esaminare singolarmente le varie censure mosse dagli attori al servizio oggetto del presente giudizio:

Segnatamente gli attori hanno dedotto che all'inizio del servizio, il giornalista Ruffo, dopo aver indicato nominativamente le società facenti capo al Gruppo Ksm, con riferimento a Rosario e Luciano Basile, ha affermato: *“Padre e figlio a capo di un impero da quasi 400 milioni di euro l'anno. Talmente potenti da fare anche la vigilanza a un ministro che la scorta già ce l'ha»* ed in relazione a tale affermazione è stato intervistato il sig. Gioacchino Mattiolo, ex dipendente della KSM.

Secondo la allegazione di parte attrice, il giornalista Ruffo ha voluto veicolare al pubblico l'insinuazione che il gruppo Basile sia talmente “potente” da riuscire ad imporre la scorta ad un Ministro che già usufruisce



di quella delle Forze dell'Ordine e, attraverso le domande retoriche: «*Ma perché un istituto di vigilanza dovrebbe vigilare sull'abitazione di un ministro, se ci sono già almeno due auto e 5 uomini della scorta di Stato? E soprattutto: esisteva un contratto? E chi pagava?*» ha veicolato il messaggio che, in cambio di servizi resi gratuitamente al ministro, il Gruppo KSM abbia ottenuto illeciti vantaggi in materia di pubblici appalti.

Gli attori hanno lamentato che, sebbene il giornalista abbia dato atto della risposta ricevuta dall'On. Angelino Alfano, secondo la quale lo stesso avrebbe usufruito di un servizio di scorta privata nel 2012, cioè quando non era più ministro, lo stesso autore del servizio abbia ribadito, per contraddirne la risposta, che: «*Le nostre fonti però parlano del 2008/2009, e di poliziotti della scorta presenti sul posto*».

Gli attori hanno rilevato che la KSM aveva svolto in favore dell'On. Alfano un solo servizio di sicurezza a partire dal 3 luglio 2012 e fino al 13 luglio 2012 (come da corrispondenza e-mail e documentazione prodotta All. 2, 3, 4, 5) e che inoltre, tale servizio non era stato svolto a Palermo, ma ad Agrigento ed, infine, che - contrariamente alle insinuazioni del giornalista - tale servizio era stato pagato, come era dimostrato dalla fattura (All. 6) e dalla videata del bonifico effettuato dallo stesso On. Alfano (All. 7).

A fronte di ciò la convenuta ha dedotto che nel corso dell'intervista, il sig. Gioacchino Mattiolo, ex dipendente della KSM aveva affermato che nella lista dei vari controlli che i dipendenti dell'istituto di vigilanza (KSM) dovevano effettuare nella città di Palermo nel 2008, era compreso anche quello presso l'abitazione palermitana dell'ex Ministro della Giustizia, ca-



rica istituzionale all'epoca ricoperta da Angelino Alfano e che costui aveva altresì osservato che presso l'abitazione di un Ministro c'è sempre il "posto fisso", ovvero la scorta di Stato, mentre il giornalista Ruffo si era limitato esclusivamente a recepire il fatto in questione ed a collocarlo nel periodo di tempo di riferimento, ossia, come detto, l'anno 2008 e, comunque, nel periodo in cui l'On. Alfano era Ministro della Giustizia.

La convenuta ha dedotto che il giornalista aveva, quindi, provveduto ad intervistare il portiere dello stabile ove risiedeva all'epoca il Ministro Alfano al fine di approfondire l'informazione ricevuta dal Mattiolo, con l'intenzione di ottenere ulteriori particolari e che, nel corso di questa seconda intervista, Ruffo aveva chiesto espressamente al portiere se ricordasse la presenza, in quel periodo, oltre alla scorta dell'Onorevole Alfano, anche di un istituto di vigilanza denominato KSM.

A tale domanda il portiere aveva risposto confermando l'informazione in possesso del giornalista ed aggiungendo che gli addetti alla vigilanza si recavano presso l'abitazione del Ministro Alfano *"anche due, tre volte al giorno"*.

Secondo la ricostruzione della convenuta, solo a questo punto del servizio, il giornalista si era interrogato sul perché un istituto di vigilanza privata dovesse vigilare sull'abitazione di un Ministro dal momento che sul posto vi era la scorta di Stato, su chi pagasse tale servizio e sull'esistenza o meno di un contratto, limitandosi a porre delle domande e lasciando al pubblico la libertà di formarsi una propria opinione in merito.

Inoltre, per rispondere a tali interrogativi, il giornalista della Rai aveva



R.G. n. 16270-17

chiesto chiarimenti anche alla portavoce del Ministro Dott.ssa Subranni, la quale, tuttavia, aveva dichiarato di non sapere nulla e, quindi, direttamente all'On. Alfano il quale, dapprima, non aveva risposto (nel filmato se ne va lasciando sul posto il giornalista) e, solo successivamente, aveva fatto riferire alla redazione di REC, da parte terzi, di aver stipulato un contratto col gruppo Basile, da lui regolarmente pagato nel 2012, quando si era dimesso dalla carica di Ministro della Giustizia, con conseguente perdita del servizio di scorta.

La convenuta ha dedotto che di tutto ciò - ivi compresa la risposta fornita dall'On. Alfano - il giornalista aveva dato pienamente atto nel servizio andato in onda, limitandosi ad osservare soltanto che le altre fonti da lui reperite e riportate avevano fatto riferimento ad altro periodo di tempo (anni 2008/2009), mentre in nessun punto del servizio era stata rappresentata né suggerita una lettura dei fatti diretta a sottintendere la capacità del Gruppo Basile di "imporre" "la scorta ad un Ministro" nonché una vicinanza tra l'On. Alfano e la famiglia Basile, tale da determinare "illeciti vantaggi" in capo a quest'ultima "soprattutto" in materia di "appalti pubblici".

Orbene osserva il Tribunale che, sebbene realizzato nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, il servizio non si limita a raccogliere le dichiarazioni dei soggetti intervistati dando spazio anche alle risposte dei soggetti controinteressati in modo da contribuire alla formazione della pubblica opinione di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi formando una propria opinione sul tema, poiché fin dalle prime battute il giornalista Federico Ruffo da fuori campo afferma e non in forma dubitativa con



riferimento a Rosario e Luciano Basile «Padre e figlio a capo di un impero da quasi 400 milioni di euro l'anno. Talmente potenti da fare anche la vigilanza privata a un ministro che la scorta ce l'ha già».

La circostanza che sia stata fatta vigilanza privata al Ministro quando costui beneficiava della scorta e che ciò fosse avvenuto senza la stipula di un regolare contratto o senza corrispettivo, è stata chiaramente prospettata dall'autore il quale, dopo avere dato conto della risposta dell'ex Ministro Alfano («ci ha fatto sapere di aver avuto un regolare contratto col gruppo Basile, a seguito delle minacce ricevute dal crimine organizzato, e da lui regolarmente pagato, nel 2012, quando si era dimesso dalla carica di Guardasigilli, rinunciando quindi alla scorta»), da fuori campo, significativamente ha concluso «Le nostre fonti però parlano del 2008/2009, e di poliziotti della scorta presenti sul posto».

A parte le interviste all'ex dipendente della KSM ed al portiere dello stabile ove il Ministro abitava, tuttavia, parte convenuta non ha fornito alcuna prova, sulla stessa incumbente, di avere svolto una seria ed accurata attività di indagine giornalistica al fine di suffragare le proprie affermazioni.

Ancora, secondo la ricostruzione di parte attrice, il giornalista avrebbe affermato che il gruppo Basile cercherebbe il sistema di "creare il politico" ed a tal fine non si farebbe scrupolo di minacciare anche i dipendenti.

Nel servizio è stata riprodotta una presunta discussione intervenuta tra due "guardie giurate", che non erano state mai riprese in volto, attraverso la quale era stato fatto credere al telespettatore che la Sicurtransport e i suoi dirigenti avevano minacciato le guardie giurate per far vota-



R.G. n. 16270-17

re in Consiglio comunale il sig. Finazzo, già Consigliere delegato della Sicurtransport.

Orbene, non v'è chi non veda che l'accusa di avere minacciato i dipendenti o comunque effettuato pressioni al fine di condizionarne il voto è calunniosa.

Gli elementi a sostegno di tali affermazioni sono costituiti da una «registrazione di un dialogo tra due guardie giurate. Una è un dipendente di Basile», dalle dichiarazioni rese in sede di intervista dall'ex dipendente Gioacchino Mattiolo nonché da un "Manager Ksm" che viene inquadrato con volto e voce alterati per impedirne la identificazione.

Ora, non può non condividersi il dubbio formulato da attrice in ordine al fatto che il giornalista abbia "intercettato" casualmente una discussione tra due guardie giurate, peraltro rimaste anonime ed, in ogni caso, ancora una volta, a fronte della affermazione del Ruffo secondo il quale «*Minacce o non minacce, il gruppo Basile ha infilato un suo uomo all' interno del consiglio comunale, con un pacchetto di voti tale da fargli ottenere la vicepresidenza del consiglio*», difetta ogni prova - incombente su parte convenuta - dell'aver svolto una seria ed accurata attività di indagine giornalistica di verifica di quanto affermato sicchè i sospetti esposti dal giornalista non appaiono nè sufficientemente motivati né argomentati.

Ancora, parte attrice ha lamentato che nel servizio, dopo aver introdotto la figura di Stefano De Luca, quale amministratore della Sicurtransport, Federico Ruffo abbia affermato: «*Con lui collabora una allegra compagnia di ultraottantenni che possiedono una sola azione del valore di 5 euro e 16 centesimi, molti sono morti o irreperibili. Chissà come faranno ad*



esercitare il loro voto nelle assemblee del Gruppo Basile» ed ha rilevato che l'ironia insinuante con cui è stata riferita la notizia conteneva l'insinuazione della presenza di prestanomi inconsapevoli quali collaboratori dell'amministratore delegato della Sicurtransport, ma non teneva conto della circostanza che alcuni soggetti che a suo tempo avevano sottoscritto quote azionarie all'atto della costituzione della società, in seguito non hanno venduto le loro azioni.

Secondo parte convenuta il giornalista non avrebbe fatto altro che descrivere in modo ironico una situazione che corrisponde alla realtà della compagine sociale della Sicurtransport, ma non avrebbe mai utilizzato l'espressione "prestanome", né sarebbe avrebbe mai ipotizzato che il gruppo utilizzerebbe degli anziani come prestanome per "attività di amministrazione".

Orbene la circostanza che nella compagine sociale della Sicurtransport siano presenti soggetti proprietari di una sola azione ovvero di piccoli pacchetti azionari o risultino deceduti oltre ad essere comune a molte società di grandi dimensioni, non è oggetto di contestazione tra le parti e può, pertanto, ritenersi pacifica.

Tuttavia, secondo la prospettazione di parte attrice, essa sarebbe stata veicolata dall'autore del servizio in modo da insinuare dubbi sul modo in cui tali soggetti esercitano il diritto di voto all'interno della società.

La convenuta sul punto ha replicato che *«La confusione di cui è preda controparte non evidenzia soltanto un marchiano errore di diritto societario (confondere tra assemblea e organo amministrativo è senza dubbio un errore gravissimo), ma – per l'ennesima volta – denota l'intento attoreo di attri-*



buire al giornalista e alla Rai frasi mai pronunziate e “suscitare” (per fortuna riuscendovi solo in chi ha redatto la citazione) conclusioni alle quali nessuno potrebbe mai pervenire».

In realtà è proprio il giornalista Federico Ruffo ad affermare da fuori campo che con Stefano De Luca, detentore del 14% e amministratore delegato della Sicurtransport “*collabora un’allegra compagnia di ultraottantenni che possiedono una sola azione del valore di 5 euro e 16 centesimi, molti nel frattempo sono morti o irreperibili*” ed a domandarsi con tono ironico «*Chissà come faranno ad esercitare il loro voto nelle assemblee del gruppo Basile*» ingenerando negli spettatori la convinzione che vi siano inconsapevoli “collaborazioni” tra tali “soci” e l’amministratore delegato e dubbi nelle modalità di esercizio del loro diritto di voto.

Ancora, parte attrice ha lamentato che nel corso del servizio sarebbero state mandate in onda le dichiarazioni di un soggetto - presentato quale fonte attendibile in quanto «*manager della sicurezza*» che «*conosce perfettamente i Basile e i loro rapporti con la politica*» - che, dietro lo scudo dell’anonimato, aveva lanciato accuse altamente lesive della reputazione commerciale e dell’identità sociale di KSM.

In particolare, ha lamentato che secondo quanto prospettato vi sarebbe un “metodo KSM” grazie al quale il gruppo di Basile: vincerebbe le gare di appalto a prezzi irrisori, contatterebbe piccoli istituti di vigilanza locali per subappaltare i servizi, ritarderebbe i pagamenti per far entrare in crisi finanziaria i predetti istituti di vigilanza ed, infine, ne assumerebbe il controllo.

Gli attori hanno eccepito che, a fronte di tale calunniosa prospettazio-



ne, nessun fatto determinato sarebbe stato individuato dal giornalista il quale non avrebbe indicato nessun istituto di vigilanza al quale sarebbe stato subappaltato un servizio, né avrebbe indicato alcun istituto di vigilanza che sarebbe entrato in crisi finanziaria a causa dei ritardi nei pagamenti e il cui controllo, grazie a ciò, sarebbe stato assunto dal Gruppo KSM.

Per quanto attiene poi all'intervista al Presidente dell'Istituto di Vigilanza "Esperia", dott. Cosimo Miano, relativa alla gara per la sicurezza del Porto di Messina, che nelle intenzioni del giornalista avrebbe dovuto confermare l'accusa di vincere le gare "ad un prezzo irrisorio", gli attori hanno ricordato che l'Autorità Nazionale Anti corruzione (ANAC) nelle FAQ relative alla "Verifica di Congruità delle Offerte", in relazione alla domanda *"L'offerta che rechi l'indicazione del costo orario lavorativo inferiore ai minimi tabellari è automaticamente esclusa?"* aveva così risposto: *"Trattandosi di valori "medi", il solo scostamento dell'offerta da tali valori non è di per sé sintomatico di un'anomalia dell'offerta, ed il concorrente è ammesso a giustificare le voci di costi inferiori ai valori "medi" e che la stazione appaltante aveva ritenuto ragionevoli le giustificazioni formulate dalla KSM e non aveva proceduto alla revoca dell'aggiudicazione ed in ogni caso, si era trattato di un singolo caso di una offerta particolarmente bassa, che non giustificava minimamente l'accusa formulata dall'anonimo soggetto intervistato, tanto più in una ottica di bilancio consolidato.*

Parte convenuta ha replicato che il giornalista si sarebbe limitato a raccogliere le affermazioni rese dal sig. Cosimo Miano ed a trarre conclusioni sulla base delle risposte ricevute, senza mai utilizzare toni "sopra le



righe” e limitandosi ad informare il pubblico circa il fatto che il Gruppo Basile si era aggiudicato appalti con ribassi elevati. Inoltre, ha dedotto che vi erano stati altri casi nei quali il Gruppo Basile aveva ottenuto una aggiudicazione con ribassi molto elevati e oggetto di contenzioso, come quello dell’Università degli Studi di Palermo.

Osserva a tale proposito il Tribunale che nel servizio il giornalista Ruffo da fuori campo afferma: *«Il gruppo Basile oggi controlla 7mila dipendenti, 40 sedi in tutta Italia, 263 mezzi blindati, 19 caveau, 70mila clienti. Ma soprattutto appalti pubblici: il porto di Messina, Agenzia del Demanio, i comuni di Gela, Caltanissetta, Agrigento, il CNR di Messina, l’Enac, l’Inps, Poste Italiane gli aeroporti di Genova, Brindisi, Palermo e Trapani. E poi noi, la Rai, con due sedi, quella di Bari e quella di Palermo. E come se li portano a casa questi appalti? Con ribassi inarrivabili per i concorrenti. Il bando per la sicurezza del porto di Messina la KSM del gruppo Basile se l’è aggiudicata con un ribasso tale da superare la cosiddetta “soglia di anomalia”».*

A ben vedere, quindi, posta l’affermazione secondo la quale il gruppo Basile si aggiudicherebbe gli appalti con “ribassi inarrivabili”, l’attenzione del giornalista è stata focalizzata su quello relativo al porto di Messina in relazione al quale ha affermato che il ribasso sarebbe stato tale *«da superare la cosiddetta “soglia di anomalia”».*

Tuttavia, come correttamente posto in luce della difesa di parte attrice, nessuna ulteriore circostanza è stata fornita dall’autore al fine di suffragare l’affermazione dell’esistenza del c.d. “metodo KSM” oltre alle dichiarazioni dell’anonimo manager, né è stata fornita alcuna informazione al fine di indicare i piccoli istituti di vigilanza locali cui sarebbero stati per



subappaltati i servizi che sarebbero entrati in crisi finanziaria a causa dei ritardi nei pagamenti e, infine, controllati dal gruppo Basile sì che l'affermazione dell'esistenza del metodo stesso appare apodittica e non supportata da concreti elementi.

Quanto al bando dell'Università degli Studi di Palermo, deve osservarsi che a tale ulteriore episodio non viene fatto alcun riferimento nel corso del servizio oggetto del presente giudizio sicché esula del tutto dalla presente controversia.

In ordine agli appalti vinti dal Gruppo, poi, l'informazione veicolata dal giornalista è quantomeno parziale laddove omette di riferire anche le gare in cui le società del Gruppo KSM hanno partecipato senza ottenere l'aggiudicazione, come indicate a titolo esemplificativo da parte attrice (appalti della sicurezza negli aeroporti di Catania, Comiso, Lampedusa e Pantelleria, del Policlinico di Palermo e dell'ASP 6 e negli altri indicati cfr. si rinvia ai 4 specchietti sinottici All. 8 - 9 - 10 - 11 alla citazione).

Il giornalista prosegue affermando da fuori campo: *«A volte però, al gruppo Basile, non serve neanche di formulare offerte al ribasso: il bando di gara è confezionato come un vestito. Che per pura coincidenza può indossare solo il gruppo Basile. A Trapani, da anni, la sicurezza dell'aeroporto è in mano alla KSM»*.

Segue quindi l'intervista al Presidente della Coop. La Guardia che ipotizza l'esistenza di "filtri d'ingresso" o "requisiti" per partecipare al bando preconfezionati per favorire una sola società.

Parte attrice ha lamentato che tale affermazione non corrisponde al vero in quanto il sistema normativo consentiva, attraverso l'istituto



dell'avvalimento, di superare il c.d. requisito "dell'unico committente", ma che di tale possibilità il giornalista non aveva fatto alcuna menzione in occasione del servizio che quindi non era stato preceduto da un serio e diligente lavoro di verifica.

In ogni caso parte attrice ha lamentato che ove il bando di gara avesse contenuto disposizioni illegittime, ogni cittadino che vantasse un interesse legittimo avrebbe potuto impugnarlo in sede giurisdizionale.

Orbene ritiene il Tribunale che anche in tal caso l'informazione veicolata è lacunosa e parziale poichè l'affermazione che l'insieme dei requisiti di carattere economico e finanziario richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici in seno ai bandi sia "confezionato come un vestito" per favorire il gruppo Basile appare apodittica e non supportata da alcun elemento né viene fornita alcuna informazione in ordine ad eventuali ricorsi pendenti in sede giurisdizionale da parte di soggetti asseritamente lesi da clausole illegittimamente predisposte a tale fine, né viene dato conto delle previsioni normative poste dall'ordinamento al fine di consentire l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile.

Ancora, gli attori hanno dedotto che il servizio proseguiva con il giornalista Ruffo che da fuori campo aveva dichiarato: «*Nell'aeroporto che porta i nomi di Falcone e Borsellino, da oltre un decennio i bandi per la sicurezza di vince la KSM dei Basile. Ma lo scorso anno, si è scoperto che le trattative per rinnovi e appalti, si facevano così*» ed a tale affermazione era seguita la messa in onda della intercettazione ambientale relativa all'indagine sulle pratiche tangenzialità poste in essere dall'imprenditore Roberto Helg per l'appalto relativo allo spazio adibito alla pasticceria Palazzolo.



Parte attrice ha eccepito che tale modalità di realizzazione del servizio era idonea a offrire all'opinione pubblica l'immagine di un gruppo aziendale che si poneva in conflitto con la legalità.

Orbene, non v'è chi non veda che l'accostamento alla vicenda Helg è gratuita ed altamente suggestiva laddove, come correttamente lamentato da parte attrice si fonda sull'apodittico sillogismo secondo il quale *"se l'appalto per lo spazio adibito alla pasticceria stava per essere truccato - circostanza scongiurata dall'opportuna denuncia del soggetto interessato e dall'intervento delle forze dell'ordine - allo stesso modo sarebbe stato truccato l'appalto per la sicurezza"* (cfr. atto di citazione) e contiene la grave allusione diretta a suggerire che anche l'appalto della KSM sia stato ottenuto con lo stesso metodo: *"Nell'aeroporto che porta i nomi di Falcone e Borsellino, da oltre un decennio i bandi per la sicurezza di vince la KSM dei Basile. Ma lo scorso anno, si è scoperto che le trattative per rinnovi e appalti, si facevano così"*.

Parte convenuta ha replicato che il servizio non avrebbe affermato nulla del genere e, d'altro canto, le circostanze riportate sarebbero vere e ben note alla cronaca.

Orbene, ritiene il Tribunale che sebbene sia fuori di dubbio la veridicità delle circostanze legate alle vicende Helg, tuttavia, l'inserimento delle medesime nel quadro dell'analisi degli appalti aggiudicati dalla KSM veicola un messaggio sottinteso diverso ed indebito, creando tra le prime ed i secondi un collegamento implicito senza esteriorizzarlo - in assenza di qualsiasi elemento obiettivo che possa permettere di affermarlo esplicitamente-, ma lasciando che sia lo spettatore a metterli in relazione.



Ancora, gli attori hanno lamentato che il servizio abbia realizzato un indebito accostamento del gruppo Basile alla criminalità organizzata attraverso il riferimento alla sede della Sicurtransport S.p.A. nel quartiere palermitano dell'Arenella ed alla vicenda relativa a *Ciro Fabrizio Nini*.

In particolare, secondo parte attrice la prima circostanza è stata colorata in modo insinuante, attraverso il collegamento alla presenza della mafia nel quartiere in questione descritto come *«uno dei quartieri a più alta infiltrazione mafiosa di tutta Palermo»* e secondo quanto dichiarato da un anonimo investigatore *«una sorta di fortezza inattaccabile ... un bunker dove i mafiosi mostrano i muscoli. È qui che fanno affari»*.

Quanto a *Ciro Fabrizio Nini* parte attrice ha lamentato che attraverso un collegamento basato su frammenti di verità rielaborati in chiave suggestiva *“tra inesistenti posizioni apicali attribuite al sig. Nini e l’altrettanto filo rosso che legherebbe quest’ultimo al boss Lo Piccolo”* il telespettatore sarebbe stato indotto a concludere che la Sicurtransport godrebbe della protezione di Cosa Nostra.

Orbene, in tale segmento del servizio il giornalista Ruffo, dopo avere indicato il quartiere ove ha sede (quartiere Arenella di Palermo) la Sicurtransport afferma da fuori campo che *“in questa sede che lavora anche uno dei manager più considerati e da qualche anno astro nascente del gruppo Basile: *Ciro Fabrizio Nini*”*.

Viene poi trasmesso l’audio della telefonata con la quale Ruffo chiede a *Ciro Fabrizio Nini* un incontro e costui gli chiede di essere richiamato. Quindi da fuori campo Federico Ruffo dichiara: *“Solo che Fabrizio Nini non parlerà più con noi. Cosa è successo? Probabilmente ha capito che abbiamo*



R.G. n. 16270-17

scoperto il suo segreto. Il filo, neppure tanto sottile, che lo lega al più importante boss di cosa nostra di Palermo. Per capire bisogna ritornare al novembre del 2007. In questo casolare nella campagna di Carini, dai furgoni che arrivano a tutta velocità escono decine di uomini armati. Sono gli uomini della Polizia di Stato. Irrompono nel mezzo di un summit di Cosa Nostra. L'obiettivo però è lui, Salvatore Lo Piccolo, l'unico rimasto a contendere il trono a Messina Denaro. Un fantasma dal 1983. Ma secondo gli investigatori, Lo Piccolo in questi 25 anni non si è nascosto nel casolare. Ma in queste due case: questa... e questa... tutte di proprietà della famiglia Graziano-Cracolici. Cioè della moglie di Fabrizio Nini".

Parte attrice ha lamentato che la vicenda di *Ciro Fabrizio Nini* è stata raccontata in maniera imprecisa e suggestiva con l'effetto di screditare il Gruppo Basile.

Orbene osserva il Tribunale che *Ciro Fabrizio Nini* non è manager né «uno dei soggetti più considerati e da qualche anno astro nascente del gruppo Basile», non riveste funzioni apicali ma, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa di parte attrice, è un dipendente quadro dell'organico Sicurtransport, risulta incensurato e non risulta essere stato coinvolto in vicende di criminalità.

Ancora, *Ciro Fabrizio Nini* risulta essere stato assunto il 29 novembre 2002 (All. 12 atto di citazione) ed avere contratto matrimonio con la figlia di *Mariano Graziano* e *Caterina Cracolici* (arrestati e condannati per favoreggiamento al boss *Lo Piccolo*) solo il 4 novembre 2007.

Anche in questo caso, il giornalista utilizza una serie di suggestioni al fine di veicolare il sospetto che il gruppo Basile sia vicino a Cosa Nostra



attraverso l'uso dell'espressione "segreto", l'accostamento all'arresto di Lo piccolo e l'affermazione, rivelatasi non vera, che il Nini sia «*uno dei manager più considerati e da qualche anno astro nascente del gruppo Basile*».

Parte convenuta la replicato che il giornalista si sarebbe limitato ad affermare soltanto che la sede della società di sicurezza privata si trova nel quartiere Arenella, notoriamente uno dei quartieri a più alta concentrazione mafiosa di Palermo ed, in ordine alla vicenda del Nini, ha ribadito che la circostanza che lo stesso risulti direttamente legato da vincoli di parentela alla famiglia Graziano-Cracolici - che annovera tra i propri membri soggetti condannati in via definitiva per aver coperto la latitanza del boss Salvatore Lo Piccolo - è ben nota alla cronaca.

Tuttavia, come già osservato, sebbene i dati relativi alla ubicazione della sede della Sicurtransport ed alle condanne riportate da alcuni parenti o affini del Nini, siano veri, tuttavia la personalità di quest'ultimo ed il ruolo dallo stesso rivestito all'interno dell'Azienda sono stati enfatizzati (*uno dei manager più considerati e da qualche anno astro nascente del gruppo Basile*) attraverso affermazioni risultate non vere mentre il dato, apparentemente neutro relativo alla sede della società nel quartiere dell'Arenella è stato fornito unitamente a considerazioni relative al quartiere stesso con l'utilizzo ancora una volta di espressioni enfatizzate (*un bunker dove i mafiosi mostrano i muscoli. È qui che fanno affari*) realizzando così un accostamento suggestivo e calunnioso del Gruppo a Cosa Nostra.

Infine, parte attrice lamenta l'indebito accostamento del Gruppo alla Mafia attraverso il riferimento alla strage di Via D'Amelio.



In particolare, da fuori campo Federico Ruffo afferma che *«nel gruppo Basile c'è anche Vincenzo Paradiso, dirigente dell'IVRI. Il suo nome figura in uno dei processi di mafia più importanti di sempre. Una storia che inizia in questa strada. Quando il giudice Paolo Borsellino spinge il pulsante di questo citofono. E da qualche altra parte, non lontano, qualcuno spinge un altro bottone».*

Segue la voce di un investigatore anonimo che racconta: *«La prima cosa che facemmo fu tentare di capire da dove potesse essere stato azionato il detonatore dell'autobomba. Un posto con una buona visuale che consentisse di seguire gli spostamenti di Borsellino, ma anche abbastanza lontano per non saltare all'aria con tutto il resto. Ci guardammo intorno, non ci volle molto per farci una prima idea»* e, RUFFO prosegue da fuori campo: *«Basta davvero alzare la testa e guardare verso il castello Utveggio, sopra Monte Pellegrino. Per capire, bisogna salire e guardare vero il basso. La miglior visuale di Palermo. Da qui via D'Amelio si vede benissimo. Da anni ospita il Cerisdi, un Centro Studi della regione per la formazione dei manager pubblici. E fra questi, anche Vincenzo Biagio Paradiso».*

Gli attori lamentano che il giornalista abbia riferito erroneamente di un processo a carico di Vincenzo Paradiso conclusosi con una assoluzione quando in realtà, costui non sarebbe mai stato rinviato a giudizio e che, comunque, l'assunzione dello stesso nell'IVRI era avvenuta dopo l'esame del curriculum e del certificato penale e dei carichi pendenti del medesimo.

Parte convenuta ha replicato che il Dott. Paradiso non è dipendente delle società attrici bensì di altra società, ossia l'IVRI, né personalmente



del sig. Luciano Basile e – conseguentemente – sarebbe in questa sede possibile persino eccepire la carenza di legittimazione attiva degli attori.

Nel merito la convenuta ha dedotto che il giornalista si sarebbe limitato a raccogliere le dichiarazioni rese, osservando che il Castello ospita da anni il già citato Cerisdi, Centro Studi della Regione Siciliana per la formazione di manager pubblici *“E fra questi, anche Vincenzo Biagio Paradiso”*, riportando fatti realmente accaduti, menzionando telefonate provate da tabulati e fatto riferimento a circostanze peraltro pacifiche, al pari della complessità dei fatti oggetto delle indagini penali che erano state descritte senza coloriture né alterazioni.

Orbene - in disparte la questione della legittimazione attiva in ordine ad eventuali profili di responsabilità per i contenuti del servizio eventualmente lesivi della reputazione di soggetti che non sono parte del presente giudizio - deve osservarsi che, ancora una volta, è l'accostamento di vicende tra loro diverse che realizza un risultato suggestivo.

Ed invero la vicenda relativa al dott. Paradiso viene riferita nell'ambito della *“inchiesta su alcuni istituti di vigilanza”*(per definita dallo stesso Ruffo nel corso delle interviste contenute nel servizio) incentrata sul Gruppo Basile. Ed infatti, il racconto della vicenda segue l'affermazione da fuori campo di Ruffo secondo cui *“nel gruppo Basile c'è anche Vincenzo Paradiso, dirigente dell'IVRI. Il suo nome figura in uno dei processi di mafia più importanti di sempre”*.

Ed allora è evidente che l'accostamento del gruppo a gravi vicende di Mafia come quella della strage di Via D'Amelio, attraverso il riferimento al coinvolgimento di uno dei suoi manager nelle relative indagini, suggerisce



R.G. n. 16270-17

al telespettatore qualcosa di ulteriore e diverso rispetto al fatto narrato, senza tuttavia che il giornalista dia conto dei risultati dell'attività di indagine svolta nei confronti di Paradiso e dei contenuti del provvedimento di archiviazione, così omettendo di fornire allo spettatore ogni informazione utile alla formazione di una propria opinione sul tema.

Conclusivamente le domande proposte dagli attori sono fondate nei limiti di quanto fin qui precisato e devono accoglimento nei limiti di quanto segue, per avere l'autore del servizio travalicato i limiti del diritto di cronaca – nella species del giornalismo d'inchiesta – e agito nella consapevolezza dell'attitudine offensiva del contenuto del servizio e del discredito che con il suo operato poteva cagionare all'altrui reputazione.

In ordine alla liquidazione del danno deve subito precisarsi che ad essere risarcito è un danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente.

Secondo la giurisprudenza di legittimità *«in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sfugge necessariamente ad una valutazione analitica restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, anche se il giudice è tenuto ad indicare i criteri seguiti per una quantificazione che sia proporzionata alla gravità del reato ed alla entità delle sofferenze patite dalla vittima, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra cui l'età, il sesso, il grado di sensibilità del danneggiato, la gravità ed intensità dell'offesa in sé, la modalità di presentazione della notizia, le condizioni sociali del danneggiato in rapporto alla sua collocazione professionale e, più in generale il suo inserimento nel contesto sociale, l'autorevolezza dell'editore ed il prestigio dell'autore, la capacità economica del responsabile e l'utile che questi abbia tratto*



R.G. n. 16270-17

dall'illecito» (Cass. 2/7/1997 n. 5994; ma anche Cass. 03/12/2007 n. 25171; Cass. 04/06/2007 n. 12929; Cass 18.9.2009 n. 20120).

Con specifico riferimento ai criteri di quantificazione del risarcimento del danno da diffamazione e lesione del diritto all'onore ed alla reputazione – secondo la più recente giurisprudenza ed in linea con i risultati raggiunti in seno all'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la elaborazione dei criteri o parametri liquidatori uniformi per i danni non patrimoniali derivanti da lesioni di diritti inviolabili della persona, diversi da quelli già oggetto delle Tabelle milanesi, dovrà tenersi conto della notorietà del diffamato e del diffamante, delle eventuali cariche pubbliche o ruoli istituzionali ricoperti dal diffamato, della natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti; uso del turpiloquio), dell'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (se sia reato o meno), del mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca "territorio" di vita e relazione del danneggiato), della risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente), della rettifica successiva e/o dello



spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o del rifiuto degli stessi.

È stato pure recentemente precisato che «*Il danno recato alla reputazione, da inquadrare nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., deve essere inteso in termini unitari, senza distinguere tra "reputazione personale" e "reputazione professionale", non concepibili alla stregua di beni diversi e pertanto non suscettibili di distinte domande risarcitorie, trovando la tutela di tale diritto - a prescindere dall'entità e dall'intensità dell'aggressione o dal differente sviluppo del percorso lesivo - il proprio fondamento nell'art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale*» (Cassazione civile, sez. III, 25/08/2014, n. 18174).

Ed allora, nel caso di specie, deve necessariamente tenersi conto della notorietà dei soggetti diffamati e della natura della condotta diffamatoria che ha colpito sia la sfera personale che professionale dei diffamati nonché della gravità dei fatti addebitati agli odierni attori.

Inoltre, deve tenersi conto che la diffamazione è stata perpetrata per mezzo di una trasmissione televisiva a diffusione nazionale con notevole risonanza.

Alla luce dei criteri sopra enunciati, ritiene questo giudice che vada equitativamente liquidato, in capo a ciascun attore, un danno pari ad euro 10.000,00, somma comprensiva di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronunzia al saldo.

In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.



R.G. n. 16270-17

civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore concessionario del servizio pubblico sulle cui reti è andata in onda la trasmissione televisiva in oggetto e si liquidano – rammentando che, per giurisprudenza costante, il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata (da ultimo v. Cass. 4843/05 e 4966/05; v. pure Cass. 13113/04; 738/02; 2891/99), in complessivi euro € 11.606,40 per compenso di avvocato – comprensivo dell'aumento ex art 4, comma 2 per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale –, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;

in accoglimento delle domande avanzate da Ksm S.p.A., la Sicurtransport S.p.A. e Luciano Basile, condanna la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore degli attori per i fatti indicati in motivazione, mediante il pagamento della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronunzia sino all'effettivo pagamento;

condanna la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori, liquidate in complessivi euro € 11.606,40 per compenso di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente



R.G. n. 16270-17

dovuta.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo in data 12/07/2019.

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

